

“MUTUO LIGHT”
CONTRATTO DI MUTUO GARANTITO DA FIDEJUSSIONI PERSONALI

Regime fiscale:

atto soggetto ad imposta sostitutiva ex cui agli artt. 17 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 601 e successive modifiche ed integrazioni.

L’Istituto per il Credito Sportivo, rappresentato da, domiciliato/a ai fini del presente atto in Roma ove appresso, nella sua qualità di ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale ed in forza del regolamento interno concernente le deleghe di funzioni e poteri di firma in data 31 agosto 2015, in rappresentanza del predetto Istituto, Ente di Diritto Pubblico, con sede in Roma, Via Giambattista Vico n. 5, iscritto nell’Albo delle banche autorizzate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 1/09/93 n. 385, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma: 00644160582, Patrimonio al 31/12/2010: Euro 760.536.443,42, che nel prosieguo del presente contratto verrà più brevemente nominato ISTITUTO FINANZIATORE;

e

l’Associazione che nel prosieguo del presente atto verrà più brevemente nominata PARTE MUTUATARIA, con sede in in Via codice fiscale rappresentata dal Presidente nonché legale rappresentante, nato a il, residente a in Via..... con codice fiscale, domiciliato per la carica presso la sede della società sopra indicata ed in forza dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al medesimo conferiti per legge e dal vigente statuto sociale

Interviene altresì, in proprio, allo scopo di concedere fideiussione personale a garanzia del finanziamento stesso, nei termini ed alle condizioni specificate nel successivo art. 8 del presente contratto:

- il Sig. nato a il, residente in Via ,Codice fiscale

nel prosieguo del presente atto più brevemente nominata come GARANTE.

I predetti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Concessione, erogazione e tasso)

L’ ISTITUTO FINANZIATORE concede a titolo di mutuo alla PARTE MUTUATARIA, che accetta per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, la somma di € (...../....) per con ammortamento in anni **5**, al tasso di interesse del% (.....) nominale annuo, tasso annuo effettivo globale (TAEG) pari al% (.....), somma da restituirsi mediante **60** mensilità ottenute con il sistema del piano di ammortamento alla francese, come da foglio di sintesi riepilogativo delle condizioni contrattuali che, debitamente firmato dalle Parti, si allega al presente atto.

Il tasso di interesse nominale annuo come sopra determinato corrisponde **all’IRS a 4 anni maggiorato di 5 punti percentuali**, dove per I.R.S. (Interest Rate Swap) si intende il tasso lettera verso Euribor a 6 mesi rilevato alle ore 11,00 di sette giorni lavorativi precedenti quello di stipula del presente atto. Le Parti convengono che nel caso in cui il valore del tasso EURIRS, come sopra rilevato, scendesse, anche per eventi eccezionali, al di sotto dello zero, si intenderà comunque pari a zero, considerandosi tale il valore minimo del parametro al quale andrà sommato lo spread

Il mutuo è regolato ed accettato ai patti e sotto gli obblighi recati dalle norme del codice civile, dal presente atto e dalle norme di legge e di Statuto che regolano l'attività creditizia dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**. Le Parti stabiliscono di comune accordo che in caso di discordanza tra il presente atto ed il foglio di sintesi prevarranno le pattuizioni contenute nel presente atto.

La **PARTE MUTUATARIA**, come sopra costituita e rappresentata, a seguito della realizzazione delle opere in oggetto e/o all'acquisto delle attrezzature, dichiara di ricevere dall'**ISTITUTO FINANZIATORE**, sempre a mezzo del suo costituito rappresentante, la somma di € (...../...) a saldo del mutuo citato in premessa, e col presente atto rilascia della somma stessa ampia quietanza liberatoria riconoscendo di aver ricevuto, con detta somma, l'intero importo mutuato.

Contestualmente, l'**ISTITUTO FINANZIATORE**, come sopra costituito e rappresentato, dichiara di ricevere dal rappresentante della **PARTE MUTUATARIA** la somma di € (...../...) allo scopo di soddisfare il pagamento dell'imposta sostitutiva dovuta a fronte dell'erogazione effettuata ed a carico della **PARTE MUTUATARIA** di cui agli artt. 17 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 601 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 **(Piano di rimborso del mutuo)**

Per effetto di quanto sopra le Parti convengono che il mutuo entri in ammortamento a decorrere dal e la **PARTE MUTUATARIA**, come sopra rappresentata, si obbliga conseguentemente, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, col vincolo della solidarietà e della indivisibilità fra tutti, a restituire all'**ISTITUTO FINANZIATORE** la predetta somma mutuata di € (...../....) col sistema dell'ammortamento c.d. alla francese, nel termine di anni.....mediante corresponsione dimensilità costanti posticipate. Dette mensilità, ammontano ad € (...../....) ciascuna, e dovranno essere versate all'**ISTITUTO FINANZIATORE** in valuta legale l'ultimo giorno di ciascun mese di ogni anno di ammortamento, a decorrere dal e sino al

Per l'applicazione del piano di ammortamento del mutuo e per ogni altro effetto contrattuale, viene allegato al presente atto il prospetto relativo al Piano di Ammortamento del mutuo al tasso del % nominale annuo debitamente firmato dalle Parti.

La **PARTE MUTUATARIA** si obbliga a corrispondere all'**ISTITUTO FINANZIATORE** gli interessi di preammortamento che matureranno dalla data del presente atto sino al al tasso del% nominale annuo. Tali interessi saranno calcolati con riferimento a giorni effettivi/360.

Art. 3 **(Morosità)**

Le mensilità di ammortamento del mutuo per capitale ed interessi, risultanti insolute alle scadenze convenute, gli eventuali interessi di preammortamento, nonché ogni altra somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata, ivi compreso quanto dovuto all'**ISTITUTO FINANZIATORE** a seguito di decadenza dal beneficio del termine della **PARTE MUTUATARIA**, di risoluzione del contratto per qualsiasi causa dovuta, produrranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, dalla data di scadenza o di esigibilità al giorno dell'effettivo pagamento, gli interessi di mora nella misura pari al tasso di interesse di cui all'art. 1, rispettivamente applicato nel periodo del mancato pagamento, aumentato della metà, e quindi per il periodo relativo all'ammortamento pari al % (per cento) nominale annuo; detto tasso non potrà mai essere superiore al limite imposto dalla legge e su detti interessi non è ammessa capitalizzazione periodica.

Tali interessi, relativi alle rate scadute ed ad ogni altra somma dovuta come sopra specificato, verranno calcolati con riferimento all'anno civile.

Art. 4
(decadenza del beneficio del termine e risoluzione del contratto)

L'ISTITUTO FINANZIATORE avrà la facoltà di considerare **PARTE MUTUATARIA**, decaduto dal beneficio del termine nelle ipotesi previste dall'art. 1186 codice civile, nonché al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica della Parte Mutuataria o degli eventuali garanti, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute all'ISTITUTO FINANZIATORE.

A tal fine la **PARTE MUTUATARIA** ha l'obbligo, per tutta la durata del finanziamento, di produrre, su richiesta dell'ISTITUTO FINANZIATORE, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, una copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio (o rendiconto) approvato, completo degli allegati, o comunque della documentazione ritenuta idonea, che consenta di verificare l'equilibrio economico finanziario della **PARTE MUTUATARIA**.

Sono convenzionalmente equiparati agli eventi previsti dal citato art. 1186 del cod. civ. e danno quindi diritto all'ISTITUTO FINANZIATORE di dichiarare la **PARTE MUTUATARIA** decaduta dal beneficio del termine la circostanza in cui quest'ultima:

- sia morosa, nel pagamento delle quote di rimborso del mutuo nell'ipotesi di cui ai successivi commi del presente articolo;
- subisca protesti, procedimenti esecutivi o cautelari o procedure concorsuali o ipoteche giudiziali.

La dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine sarà effettuata dall'ISTITUTO FINANZIATORE con raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma.

Fermo e impregiudicato quanto previsto nei precedenti comma, in caso di morosità nel pagamento delle mensilità di ammortamento o di una parte di esse protratta per almeno sette mensilità, la **PARTE MUTUATARIA** riconosce all'ISTITUTO FINANZIATORE il diritto, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data del mancato pagamento della settima mensilità, ove non intenda dichiarare decaduta dal beneficio del termine, di ritenere risolto il presente contratto di mutuo. Inoltre L'ISTITUTO FINANZIATORE, oltre che nei casi specificamente previsti in contratto avrà diritto alla risoluzione "ipso jure" del contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., a danno della **PARTE MUTUATARIA** senza bisogno quindi di preavviso, costituzione in mora o di domanda giudiziale, qualora la stessa o i suoi successori od aventi causa a qualsiasi titolo mancassero alla puntuale ed integrale esecuzione di uno soltanto degli obblighi e prescrizioni posti a suo carico nel contratto.

Conseguentemente alla decadenza del beneficio del termine e/o alla risoluzione del contratto l'ISTITUTO FINANZIATORE potrà pretendere:

- a) l'immediato pagamento dell'intero residuo debito per capitale, quale risulterà in essere alla data di risoluzione del contratto in base al piano di ammortamento allegato al contratto;
- b) il versamento di un compenso, a titolo di indennizzo, nella misura del 3% (tre per cento) del residuo debito calcolato ai sensi della precedente lettera a);

c) la corresponsione sul residuo debito per capitale di cui alla precedente lettera a) e degli interessi annui al tasso lordo ordinario del mutuo maturati dall'ultima mensilità scomputata sino al giorno di effetto della risoluzione;

d) il pagamento di ogni altra somma di cui, per qualsiasi titolo o ragione, l'**ISTITUTO FINANZIATORE**, risultasse creditore in dipendenza del rapporto di mutuo all'atto della risoluzione del contratto.

Rimarranno ferme in ogni caso e sino al completo soddisfacimento delle ragioni creditizie dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, le garanzie contrattualmente costituite nonché quelle successivamente acquisite dal medesimo.

La **PARTE MUTUATARIA** si obbliga inoltre a comunicare tempestivamente per iscritto, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, all'**ISTITUTO FINANZIATORE** eventuali modifiche statutarie, in particolare quelle aventi ad oggetto la forma giuridica, la denominazione, la sede, lo scopo sociale, i poteri e la composizione dell'organo amministrativo.

Art. 5 (Revoca del mutuo)

La **PARTE MUTUATARIA** è tenuta a mantenere la disponibilità del bene finanziato ed assicurare la diligente manutenzione tecnica ed operativa dei beni finanziati ed a mantenere la destinazione delle stesse o dell'impianto ad uso sportivo ed a tal fine si obbliga ad iscrivere annualmente in bilancio, ove la redazione di quest'ultimo risulti per legge obbligatoria, le somme all'uopo necessarie.

Qualora la **PARTE MUTUATARIA** non adempia ad uno soltanto degli obblighi suddetti, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà a suo insindacabile giudizio, revocare il mutuo concesso.

Il provvedimento di revoca adottato dal competente Organo amministrativo dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** a seguito di accertamenti esperiti dagli Uffici tecnici del C.O.N.I. e/o da tecnici di fiducia dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso, comporta la risoluzione "ipso jure" del contratto di mutuo con tutte le conseguenze specificate nel precedente art. 4, lettere a), b), c) e d)

Art. 6 (Veridicità della documentazione presentata)

La **PARTE MUTUATARIA** dichiara e conferma la verità delle comunicazioni fatte e della documentazione prodotta all'**ISTITUTO FINANZIATORE** ed in particolare della sua situazione patrimoniale e del conto economico nonché di quella relativa alla sua appartenenza alla categoria dei soggetti finanziabili.

Tutti i documenti consegnati all'**ISTITUTO FINANZIATORE** nel corso dell'operazione di mutuo resteranno in suo possesso sino all'estinzione del rapporto.

Ove la situazione della **PARTE MUTUATARIA**, emergente anche eventualmente prima della stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza, risultasse difforme, sotto il profilo giuridico, tecnico,

economico o patrimoniale, da quella esposta e documentata allo scopo di ottenere la concessione del mutuo, l'ISTITUTO FINANZIATORE potrà ritenere risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 5 di cui sopra, qualora le circostanze di fatto emerse o i vizi scoperti nei documenti fossero di tale natura che, se conosciuti o verificati in precedenza, avrebbero a suo giudizio insindacabile impedito la concessione del mutuo.

Art. 7 (Garanzie Fideiussorie)

Il GARANTE, come sopra presente e rappresentata, dichiara di costituirsi fideiussore della PARTE MUTUATARIA a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla PARTE MUTUATARIA stessa col presente contratto di mutuo in solido l'uno con l'altro.

La fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

Punto 1) garantisce tutto quanto dovuto dalla PARTE MUTUATARIA per la restituzione del capitale mutuato, per il pagamento dei relativi interessi, anche di preammortamento e moratori al tasso convenzionale pattuito con la PARTE MUTUATARIA stessa, per qualunque altro accessorio nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario e per ogni onere tributario, dipendenti dal contratto di mutuo in questione.

Punto 2) Rimarrà ferma e valida senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni del GARANTE, anche nel caso di revoca, inefficacia o annullamento, da chiunque eseguiti, dei pagamenti effettuati all'ISTITUTO FINANZIATORE, verso il quale il GARANTE si obbligano a rimborsare tutte le somme che il medesimo avesse incassato a soddisfacimento delle obbligazioni garantite e che dovesse restituire a seguito dell'esperimento di dette azioni o per qualsiasi altro motivo.

Punto 3) Le obbligazioni assunte dal GARANTE si intendono sempre costituite col vincolo della solidarietà e della indivisibilità, anche nei confronti di ciascuno dei successori o aventi causa o qualsiasi titolo. L'ISTITUTO FINANZIATORE non ha mai l'obbligo di escutere preventivamente la PARTE MUTUATARIA in caso di sua inadempienza.

Punto 4) Il GARANTE non possono, nel corso dell'operazione di mutuo, recedere dalla garanzia, la quale rimane efficace sino a quando all'ISTITUTO FINANZIATORE non risulti formalmente estinta l'obbligazione garantita.

Punto 5) Il GARANTE rimangono obbligati, nel caso che la PARTE MUTUATARIA mancasse per qualsiasi ragione al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, a versare immediatamente all'ISTITUTO FINANZIATORE, a semplice richiesta scritta, quanto da essa PARTE MUTUATARIA dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio così come indicati nel precedente punto 1). Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il GARANTE, i loro successori, eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, le risultanze delle scritture contabili dell'ISTITUTO FINANZIATORE. In caso di suo ritardo nel pagamento, il GARANTE è tenuto a corrispondere, all'ISTITUTO FINANZIATORE, oltre alle somme insolute, gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico della PARTE MUTUATARIA. Gli effetti dell'eventuale decadenza della PARTE MUTUATARIA dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto di mutuo si intenderanno automaticamente estesi al GARANTE e, pertanto, la fideiussione sarà immediatamente ed integralmente operante anche nei suddetti casi di decadenza e risoluzione che dovessero verificarsi sia per inadempienza contrattuale della PARTE MUTUATARIA sia per qualsiasi altra causa prevista nel contratto regolante il finanziamento.

Punto 6) Il GARANTE rinuncia, in deroga all'art. 1945 del cod. civ., ad opporre le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti alla PARTE MUTUATARIA, sino all'integrale soddisfacimento delle pretese creditizie dell'ISTITUTO FINANZIATORE, obbligandosi, quindi, ad effettuare i pagamenti di cui al precedente punto 5) anche in presenza di opposizioni esperite dalla PARTE MUTUATARIA o di controversie comunque pendenti e da chiunque occasionate in ordine alla sussistenza o alla esigibilità del credito.

Punto 7) In deroga all'art. 1957 cod. civ., i diritti derivanti all'ISTITUTO FINANZIATORE dalla fideiussione restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso la PARTE MUTUATARIA, senza che l'ISTITUTO FINANZIATORE stesso sia tenuto ad escutere la PARTE MUTUATARIA o i GARANTI o qualsiasi altro coobbligato o GARANTE entro i termini previsti dalla suddetta disposizione.

Punto 8) I GARANTI non possono esercitare il diritto di regresso o di surroga che ad essi spettasse ex lege o per convenzione nei confronti della PARTE MUTUATARIA, di coobbligati o altri garanti, ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione di credito dell'ISTITUTO FINANZIATORE non sia stata interamente estinta, rinunciando comunque, espressamente essa GARANTE ad eccepire l'estinzione della fideiussione per fatto dell'ISTITUTO FINANZIATORE e ciò in deroga all'art. 1955 C.C.

Punto 9) La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già esistente o che venisse in seguito da chiunque prestata sotto qualsiasi forma a favore dell'ISTITUTO FINANZIATORE nell'interesse della PARTE MUTUATARIA a garanzia del finanziamento.

Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare ed ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell'ISTITUTO FINANZIATORE, ovvero di rinuncia parziale o totale da parte dello stesso alle altre garanzie che per legge o contratto assistono o dovessero assistere l'operazione di mutuo sia infine in caso di nullità od invalidità parziale delle stesse.

Punto 10) L'ISTITUTO FINANZIATORE è tenuto, a richiesta del GARANTE, a comunicargli l'entità dell'obbligazione garantita, quale a lui risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del GARANTE del consenso scritto della PARTE MUTUATARIA, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa. Il GARANTE avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della "PARTE MUTUATARIA" ed in particolare di informarsi presso la stessa dello svolgimento dei suoi rapporti con l'ISTITUTO FINANZIATORE.

Punto 11) Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende, sin d'ora, estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

Punto 12) La fideiussione rimarrà ferma e valida, senza bisogno di ulteriori interventi o autorizzazioni del GARANTE, anche nel caso in cui l'ISTITUTO FINANZIATORE avesse acconsentito, a suo insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di darne comunicazione al GARANTE stesso, eventuali modifiche di patti contrattuali ed in particolare proroghe o dilazioni di termini, anche di pagamento, in qualsiasi forma effettuate.

Punto 13) Il GARANTE autorizza espressamente l'ISTITUTO FINANZIATORE a segnalare la presente fideiussione, se richiesto, alla Società di revisione incaricata dalla PARTE MUTUATARIA del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

Punto 14) Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Art. 8 **(Imputazione di pagamenti)**

Qualunque somma venisse pagata dalla **PARTE MUTUATARIA** o da terzi per conto di essa o da eventuali **GARANTI** all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, sarà da quest'ultimo imputata nell'ordine appresso indicato, salvo che non ritenga di adottare, a suo insindacabile giudizio, un diverso ordine di imputazione:

- pagamento delle spese ed oneri di qualunque natura relativi all'operazione di mutuo comprese quelle giudiziali anche irripetibili, sia pure riferite ad interventi effettuati ai soli fini cautelativi in procedimenti di esecuzione promossi da terzi;
- rimborso di ogni altra spesa sostenuta dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** per conto della **PARTE MUTUATARIA**, ivi compreso il rimborso dei premi di assicurazione;
- pagamento di rate arretrate del mutuo e dei relativi interessi di mora;
- restituzione anticipata del capitale mutuato.

Art. 9
(Pagamenti effettuati da terzi)

L'ISTITUTO FINANZIATORE ha diritto di rifiutare i pagamenti offerti da terzi a proprio nome sia delle rate che degli accessori, sia di tutto che di parte del capitale, quando da siffatti pagamenti potessero derivare surrogazioni parziali, legali o convenzionali ai sensi dell'art. 1201 e segg. del codice civile a favore di chi intendesse effettuarli, nel credito dell'ISTITUTO FINANZIATORE e nelle garanzie che l'assistono, a meno che il terzo non dichiarasse espressamente di subordinare, nei riguardi delle garanzie, le proprie ragioni a quelle spettanti all'ISTITUTO FINANZIATORE in dipendenza del mutuo.

Art. 10
(Estinzione anticipata del mutuo)

Trascorsi tre anni dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo, la PARTE MUTUATARIA potrà procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, dello stesso. L'estinzione avrà effetto al termine di ciascuna mensilità di ammortamento, a condizione che la PARTE MUTUATARIA stessa:

- a) rimborsi all'ISTITUTO FINANZIATORE, l'intero o parte del residuo capitale mutuato, quale risulterà in essere alla data di effetto dell'estinzione in base al piano di ammortamento allegato all'atto di erogazione finale e quietanza al tasso di interesse definitivo ivi indicato;
- b) versi unicamente un compenso onnicomprensivo nella misura del 3% (tre per cento) del capitale mutuato rimborsato anticipatamente, quale corrispettivo della facoltà di estinzione. Nessun altro onere verrà addebitato alla PARTE MUTUATARIA per tale anticipata estinzione. *Esempio di applicazione della formula di calcolo riferita a € 1.000 di capitale anticipatamente rimborsato:*

$$€ 1.000 + (1.000:100 \times 3) = € 1.030.$$
- c) effettui il pagamento, alle rispettive scadenze, di tutte le rate di ammortamento che vengono a maturarsi prima della data di effetto dell'estinzione e di ogni altra somma di cui l'ISTITUTO FINANZIATORE risultasse creditore, a qualunque titolo in dipendenza del contratto, alla data dell'estinzione medesima.

La restituzione anticipata, totale o parziale, del capitale mutuato dovrà essere effettuata con valuta del giorno di effetto dell'estinzione, previa richiesta scritta della PARTE MUTUATARIA con preavviso di almeno un mese dal giorno dell'estinzione stessa.

Art. 11
(Eventuali aggravii fiscali)

Qualunque maggior onere dipendente da tasse, imposte, tributi o gravami di qualsiasi natura e specie, diretti o indiretti, personali o reali, presenti o futuri, che potessero comunque colpire l'interesse anche

se di mora o il capitale o entrambi in occasione o in dipendenza del mutuo concesso e della correlativa operazione di provvista, come pure qualunque eventuale inasprimento degli oneri fiscali esistenti, saranno ad esclusivo carico della **PARTE MUTUATARIA**, la quale dovrà, in ogni momento tenere indenne e sollevato l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso, fornendo ad esso, anche in via anticipata, la somma richiesta dal Fisco, salvo a condurre, sempre a sua cura e spese, le contestazioni che essa **PARTE MUTUATARIA** ritenesse fondate ed opportune e delle quali l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avrà diritto di disinteressarsi; ciò in quanto l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso intende percepire in ogni tempo il capitale e gli interessi del mutuo integri e netti alle condizioni contrattuali.

Nel caso di mancato rimborso degli oneri suddetti o dell'anticipazione o nell'ipotesi di espressa declaratoria per legge dell'intrasferibilità degli oneri stessi alla **PARTE MUTUATARIA**, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avrà facoltà di risolvere, in ogni tempo e senza l'intervento del giudice, il contratto di mutuo.

Art. 12

(Solidarietà tra condebitori ed indivisibilità delle obbligazioni contrattuali)

Tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, dal presente Contratto assunte dalla **PARTE MUTUATARIA** e dagli eventuali **GARANTI** si intendono costituite col vincolo della solidarietà e dell'indivisibilità anche nei confronti di ciascuno dei loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, in modo che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** possa sempre esigere l'intero suo credito e gli accessori da uno soltanto di essi obbligati, convenendosi l'esclusione di ogni beneficio di divisione che non venga eccezionalmente ed espressamente pattuito in contratto relativamente alle obbligazioni di alcuni **GARANTI**.

Art. 13

(Diminuzione di garanzia)

Qualora a giudizio insindacabile dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, la garanzia non sia ritenuta più idonea e comunque risultino insufficienti, la **PARTE MUTUATARIA** è tenuta, a richiesta dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** medesimo, a provvedere alla sostituzione o ad una congrua integrazione delle stesse, ferma la facoltà per l'**ISTITUTO FINANZIATORE** di chiedere una parziale, anticipata restituzione del mutuo.

Art. 14

(Non opponibilità di eccezioni od opposizioni)

Nessuna eccezione, tendente ad evitare o a ritardare la prestazione dovuta, potrà essere sollevata dalla **PARTE MUTUATARIA** e dagli eventuali **GARANTI** in qualunque sede e per qualsiasi causa nei confronti dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, sino a quando il credito di quest'ultimo dipendente dal mutuo non sia stato completamente soddisfatto.

Art. 15
(Efficacia probatoria delle scritture contabili dell'Istituto Finanziatore)

Per la determinazione del debito fanno piena prova in qualsiasi sede e per qualsiasi effetto contro la **PARTE MUTUATARIA** e gli eventuali **GARANTI** nonché contro i loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, le risultanze delle scritture contabili dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** regolarmente tenute.

Art. 16
(Rapporti tra Parte Mutuataria e Terzo)

L'**ISTITUTO FINANZIATORE**, salvo esplicita, contraria dichiarazione, deve ritenersi sempre estraneo ai rapporti intercorrenti tra la **PARTE MUTUATARIA** e terzo; qualunque eventuale convenzione contenuta nel contratto di mutuo o negli atti di erogazione, sebbene riferita espressamente a detti rapporti, non deve di regola intendersi stipulata a vantaggio del terzo ai sensi dell'art. 1411 del codice civile.

Il terzo, pertanto, non potrà mai avanzare alcun diritto o pretesa in dipendenza del contratto e dei suddetti atti.

Art. 17
(Elezioni di domicilio)

Per l'esecuzione del presente contratto ed a tutti gli effetti di legge, le Parti eleggono domicilio come segue:

- l'**ISTITUTO FINANZIATORE** presso la propria sede legale in Roma, Via Giambattista Vico n. 5;
- la **PARTE MUTUATARIA** in Via e, ove nelle predetta sede irreperibile, presso la Segreteria del Comune di
- il **GARANTE** come indicato in comparsa.

Art. 18
(Foro competente)

Per le eventuali controversie giudiziarie dipendenti dal presente atto, le Parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Roma ferma restando la speciale competenza prescritta dagli artt. 21 e 26 del codice di procedura civile.

Art. 19
(Modalità pagamenti)

Tutti i pagamenti dipendenti dal presente contratto, ed in particolare il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, dovranno essere effettuati in valuta legale, mediante addebito automatico disposto dalla **PARTE MUTUATARIA** sul conto corrente bancario intestato alla **PARTE MUTUATARIA** medesima, le cui coordinate devono essere state precedentemente comunicate all'**ISTITUTO FINANZIATORE**. La **PARTE MUTUATARIA** si impegna a comunicare per iscritto all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, tempestivamente e comunque almeno 20 (venti) giorni

prima della data in cui deve essere effettuato il pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al predetto conto corrente.

A tal fine la **PARTE MUTUATARIA** ha impartito apposita disposizione irrevocabile di addebito sul conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** alla **PARTE MUTUATARIA** e contrassegnati con le coordinate dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** indicate nel Modulo SDD (codice IBAN IT 43 K 10630 03200 000000000100) di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dall'**ISTITUTO FINANZIATORE**, impegnandosi a mantenere attivo il conto corrente su cui è domiciliato l'addebito.

Resta inteso che, qualora i pagamenti non avvenissero tramite il predetto addebito automatico gli stessi dovranno essere effettuati in valuta legale all'**ISTITUTO FINANZIATORE** direttamente nella sua sede in Roma in Via Giambattista Vico n. 5 sul conto corrente bancario intestato all'**ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO** con sede in Roma, codice IBAN IT 43 K 10630 03200 000000000100. I pagamenti effettuati si intendono eseguiti con valuta del giorno in cui le somme entrano nella disponibilità dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**.

Art. 20

(Modifica Unilaterale delle Condizioni Contrattuali)

L'**ISTITUTO FINANZIATORE** può variare, anche in senso sfavorevole alla **PARTE MUTUATARIA** i prezzi e le altre condizioni di contratto (fatta eccezione per i tassi di interesse), se sussiste un giustificato motivo. L'**ISTITUTO FINANZIATORE** comunica alla **PARTE MUTUATARIA** le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali con i tempi e le modalità previste dall'articolo 118 del D. Lgs. n° 385/1993 e successive modifiche. Le parti convengono che nel presente contratto verranno automaticamente recepite tutte le eventuali variazioni normative e regolamentari che interverranno successivamente alla firma. Le clausole interessate saranno automaticamente integrate, sostituite o abrogate con decorrenza dalla comunicazione che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** invia alla **PARTE MUTUATARIA**, oppure dell'entrata in vigore della norma o disposizione dell'Autorità di vigilanza, quando l'entrata in vigore è successiva alla comunicazione.

Art. 21

(Regime fiscale)

Il presente atto rientra nell'ambito impositivo dell'imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 601 e successive modifiche ed integrazioni, con la conseguenza che tutti gli atti, contratti e formalità inerenti all'operazione di mutuo, comprese le garanzie e loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni nonché eventuali cessioni di credito stipulate in relazione al mutuo stesso, sono esenti dall'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali.

Art. 22

(Trasparenza)

La **PARTE MUTUATARIA** dichiara, inoltre, di aver ricevuto i fogli informativi relativi alla presente operazione e, ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, di essersi avvalso del diritto di ottenere copia del testo contrattuale idonea per la stipula. Le parti di comune accordo stabiliscono che le comunicazioni periodiche previste dalla normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari saranno inviate a mezzo posta senza costi

aggiuntivi per la **PARTE MUTUATARIA**. La **PARTE MUTUATARIA** ogni momento del rapporto ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata optando tra la forma cartacea e quella elettronica.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 115 e segg. (titolo VI - Capo I) del D. Lgs. 1/09/93 n. 385, le Parti si danno atto che tutti gli oneri e le condizioni di natura economica predeterminabili a carico della **PARTE MUTUATARIA** in dipendenza del presente contratto sono stati rappresentati ed evidenziati nel contesto dello stesso.

La **PARTE MUTUATARIA** ed il **GARANTE** dichiara di aver ricevuto copia del presente contratto debitamente firmata e che le relative clausole sono state oggetto di puntuale negoziazione

..... il

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

PARTE MUTUATARIA

IL GARANTE

La **PARTE MUTUATARIA** approva specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 , 2° comma del cod. civ. le clausole del presente contratto come appresso indicate:

- **art. 3** (morosità), **art. 4** (decadenza del beneficio del termine e risoluzione del contratto), **art. 5** (revoca del mutuo), **art. 8** (imputazioni di pagamenti) **art. 9** (pagamenti effettuati da terzi); **art. 10** (estinzione anticipata del mutuo); **art. 11** (eventuali aggravii fiscali); **art. 14** (non opponibilità di eccezioni od opposizioni) **art. 17** (elezioni di domicilio), **art. 18** (deroga competenza territoriale), **art. 20**(Modifica Unilaterale delle Condizioni Contrattuali).

PARTE MUTUATARIA

Il **GARANTE** dichiara altresì di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 2° comma del cod. civ. le seguenti condizioni dell'articolo 7 del presente contratto:

Punto 5 - 1° co.: (pagamento a semplice richiesta e valore probatorio delle scritture contabili); Punto 6: (rinuncia ed eccezioni); Punto 7: (dispensa dall'agire nei termini ex art. 1957 cod. civ.); Punto 8: (limitazione all'esercizio del diritto di regresso o surroga e rinuncia ad eccepire l'estinzione della fideiussione ex art. 1955 cod. civ.); Punto 9 - 2° co.: (inopponibilità della estinzione o modifica delle obbligazioni di altri fideiussori); Punto 12: (efficacia della fideiussione anche nelle ipotesi di proroghe o dilazioni di termini, anche di pagamento); Punto 14: (deroga alla competenza giudiziaria).

..... il

IL GARANTE

La **PARTE MUTUATARIA** dichiara di aver ricevuto un esemplare in originale del presente contratto, completo del foglio di sintesi riepilogativo delle condizioni contrattuali e del piano di ammortamento.

..... il

PARTE MUTUATARIA